



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ ANIMALE E DEI
FARMACI VETERINARI

Ufficio VI – Benessere Animale
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Registro – classif:

Allegati:

VIA P.E.C.

Agli Assessorati alla sanità delle Regioni e della Provincia autonoma di Trento

All'Assessorato all'agricoltura della Provincia autonoma di Bolzano

E p.c.

Al Centro di referenza nazionale per il benessere animale c/o l'IZS della Lombardia e dell'Emilia-Romagna

All'UNAITALIA – e-mail: unaitalia@unaitalia.com

All'ASSOAVI – e-mail: info@assoavi.it

OGGETTO: Troncatura delle unghie nelle tacchine.

In riferimento all'argomento in oggetto sono pervenute a questo Ministero diverse richieste di chiarimento circa la possibilità di effettuare nelle tacchine di un giorno la pratica della troncatura dell'unghia in base a quanto riportato nel d.lgs. 146/2001. Più specificatamente si tratterebbe della possibilità di ablazione di una parte "viva" del tessuto digitale attuata con una macchina che procede, tramite l'uso di microonde, alla bruciatura della matrice dell'unghia. A tal proposito questo Ministero ha richiesto al Centro di referenza per il benessere animale (CRenBA) c/o l'IZS della Lombardia e dell'Emilia-Romagna un parere tecnico-scientifico con la richiesta di definire quali siano i vantaggi dell'utilizzo di tale pratica.

Il CRenBA, nel proprio parere, ha sottolineato che allo stato attuale la pratica del taglio dell'unghia con il metodo sopra riportato può essere autorizzata *“dimostrando la convenienza, o meglio il vantaggio residuo dal calcolo danno/beneficio, per i tacchini o la impossibilità di ricorrere ad altri metodi per impedire graffiature, lesioni agli animali e riduzione di qualità del prodotto.”*

Pertanto, nelle more della predisposizione di una verifica tecnico-scientifica da parte del CRenBA, si ritiene possibile autorizzare temporaneamente la suddetta pratica di taglio delle unghie sulle tacchine femmina. L'uso in allevamento di tale pratica o dell'utilizzo di animali giunti con l'unghia già recisa, dovrà però essere comunicata da parte dell'allevatore alla

Azienda USL competente per il territorio che provvederà ad avvisare tempestivamente il CReNBA, e per conoscenza la scrivente Direzione, circa gli estremi identificativi dell'allevamento. Inoltre, il CReNBA e la scrivente Direzione, ove lo riterranno utile provvederanno ad un sopralluogo presso gli allevamenti al fine di poter recuperare i dati necessari alla verifica tecnico-scientifica di cui sopra.

Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Silvio Borrello*

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993

Referente del procedimento:

Antonio Ferraro email: a.ferraro@sanita.it

U. Santucci